

REGIONE DEL VENETO



ULSS7  
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40  
36061 Bassano del Grappa (VI)  
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1228 DEL 30/06/2025

DELIBERAZIONE  
del

***DIRETTORE GENERALE***

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDI CONTRATTUALI PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA E GLI ENTI TITOLARI DELLA GESTIONE DI COMUNITA' ALLOGGIO PER PERSONE CON DISABILITA'. PERIODO 01/07/2025-30/06/2028.

IL DIRETTORE GENERALE  
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA  
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE  
Anno Proposta: 2025    Numero Proposta: 1205/25

*Il Dirigente, Direttore della UOC Direzione Amministrativa Territoriale, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Cinzia Brunello*

Il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale relaziona quanto segue.

Premesso che sono in scadenza, il prossimo 30/06/2025, gli accordi contrattuali per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda ULSS 7 Pedemontana e gli Enti titolari della gestione di Comunità Alloggio per persone con disabilità, insistenti sul territorio aziendale, approvati con le seguenti deliberazioni aziendali n. 2406/2022, 2283/2023, 971/2024, 1956/2024, 163/2025;

Premesso inoltre che la Regione Veneto:

- con DGR n. 912 del 26/07/2022 *“Aggiornamento della programmazione del Fondo regionale della non autosufficienza (FRNA) per l'area della disabilità. Deliberazione nr. 63/CR/2022”*:
  - ha approvato la definizione delle Unità di Offerta attive nel sistema della residenzialità e semiresidenzialità regionale, fra le quali anche le Comunità Alloggio, e il relativo sistema tariffario a valere dal 01/01/2022 (allegato A alla citata DGR 912/2022);
  - ha rinviato a successivo provvedimento l'approvazione dei nuovi accordi contrattuali con gli enti gestori delle unità di offerta accreditate sul proprio territorio fissando un allineamento della scadenza di tutti gli accordi al 30/06/2025;
  - non ha definito una “retta tipo” (quota sanitaria e quota sociale) di riferimento regionale per le Comunità Alloggio, rinviando ad un provvedimento successivo;
- con DGR n. 1719 del 30/12/2022 *“Aggiornamento degli standard organizzativi della DGR n.84 del 16/1/2007 relativi alla Comunità Alloggio per persone con disabilità in applicazione della DGR n.912 del 26/07/2022”* ha rideterminato i requisiti funzionali e gli standard assistenziali delle Comunità Alloggio rispetto a quanto previsto dalla DGR 84/2007, come disposto dalla DGR 912/2022;
- con DGR n. 1301 del 14/11/2024 *“Aggiornamento della programmazione del Fondo regionale della non autosufficienza (FRNA) per l'area della disabilità di cui alla DGR n.912/2022. Deliberazione n. 132/CR/2024”* ha rideterminato le quote di rilievo sanitario per le Unità di Offerta attive nel sistema della residenzialità e semiresidenzialità regionale, fra le quali i progetti sperimentali di cui alla DGR n. 739/2015 e alla DGR n. 1375/2020, le Comunità Alloggio ed il relativo sistema tariffario a valere dal 01/01/2024 (allegato A alla citata DGR 1301/2024), come di seguito descritto:

| Tipologia Unità di Offerta (UDO)                             | quota<br>sanitaria<br>attuale | Anno<br>2024 | Anno<br>2025 | Anno<br>2026 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Progetti ex DGR n. 739/2015                                  | € 30,00                       | € 33,95      | € 35,95      | € 36,45      |
| Progetti ex DGR n. 1375/2015                                 | € 30,00                       | € 33,95      | € 35,95      | € 36,45      |
| Comunità Alloggio per persone con<br>disabilità- I livello   | € 60,00                       | € 63,25      | € 67,05      | € 68,00      |
| Comunità Alloggio per persone con<br>disabilità- III livello | € 38,00                       | € 40,05      | € 42,45      | € 43,05      |

- con DGR n. 548 del 09/05/2023 ha stabilito il rinnovo triennale dell'accreditamento istituzionale a soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie in coerenza con le condizioni di accreditamento di cui all'art. 16 della L.R. 22/2002 ed in attuazione di quanto previsto con DGR n. 96/2022. Contestualmente si è proceduto alla proroga tecnica dell'accreditamento istituzionale in scadenza nel 2023 in attesa della definizione delle modalità attuative previste per tali fattispecie dalla legge 118/2022 “legge concorrenza”;

- con successiva DGR n. 1680 del 29/12/2023, per il medesimo motivo di cui sopra, ha inoltre disposto la proroga tecnica dell'accreditamento istituzionale fino al 31/12/2024;
- ha attualmente in corso di svolgimento le visite di verifica per l'accreditamento di tutte le strutture che hanno fatto richiesta, come comunicato per le vie brevi dall'Ufficio Adempimenti L. 22/2002;

Dato atto che:

- nelle more della deliberazione da parte della Regione della “retta tipo” del servizio Comunità Alloggio, l'Azienda Ulss 7 Pedemontana corrisponde all'ente gestore esclusivamente la quota di rilievo sanitario e che le quote sociali andranno rideterminate in relazione agli incrementi stabiliti per la quota sanitaria, sulla base di specifiche istruttorie degli enti titolari della funzione, tenuto conto del finanziamento delle singole voci di produzione;
- per quanto riguarda la spesa sociale:
  - per gli utenti del Distretto 1, questa verrà corrisposta direttamente all'ente gestore o dall'utente o dal Comune di residenza;
  - per gli utenti del Distretto 2, il pagamento viene effettuato dall'Azienda Ulss 7 Pedemontana con risorse del Fondo di solidarizzazione voluto dai Sindaci del Distretto 2 sulla scorta di un apposito regolamento che ne definisce modalità e requisiti, approvato con deliberazione del Direttore Generale ex ULSS 4 Alto Vicentino n. 304/2015, come riportato nell'appendice integrativa (All. 2.a) delle CA “Lisa” di Villaverla e “Abile” di Schio;
- i Direttori UUOCC Disabilità e Non Autosufficienza Distretto 1 dr Fabio Lorico, Distretto 2 dr.ssa Silvia Santacaterina con note prot. n. 46751/25 e n. 47549/25 hanno chiesto:
  - la stipula degli accordi contrattuali con gli enti gestori delle Comunità Alloggio per persone con disabilità, previste tra le Unità di Offerta per persone con disabilità nel Piano di Zona approvato con deliberazioni del Direttore Generale n. 413/2023 e n.392/2025, descritte nell'allegato 1;
  - la durata triennale degli accordi a decorrere dal 01/07/2025 e fino al 30/06/2028;
  - di integrare lo schema tipo regionale ex DGR n. 1438/2017 con una regolamentazione delle giornate di assenza, nelle more della definizione di linee guida regionali, relativamente alla quota economica da riconoscere e alle modalità di comunicazione fra l'ente gestore e l'Azienda ULSS;

Ritenuto opportuno confermare, fino a diverse disposizioni regionali, la prosecuzione della progettualità in corso con la Comunità Alloggio “Conca d'Oro”, per la realizzazione di uno specifico progetto “Bio Fattoria Sociale Conca d'Oro”, nell'ambito degli interventi alternativi dei centri diurni (ex DGR n. 739/2015), formalizzata in un addendum integrativo della stessa (All. 2.c) durata dell'accordo. Rispetto ai contenuti il Direttore UOC Disabilità e Non Autosufficienza dr Fabio Lorico propone di esplicitare che le giornate di apertura del progetto nell'anno siano analoghe a quelle previste dalla DGR 740/15 per i centri diurni per persone con disabilità, pari a 227 gg/anno. L'accordo con la struttura interessata verrà integrato come segue:

*“articolo 1 bis:*

*Salvo diverse disposizioni regionali, nell'unità di offerta accreditata viene data prosecuzione al progetto denominato “Bio fattoria sociale Conca d'Oro”, le cui caratteristiche tecniche sono descritte in allegato al presente accordo contrattuale”;*

Dato atto infine che tra i posti autorizzati delle Comunità Alloggio (CA) “Abile” di Schio e “Lisa” di Villaverla sono attivati n. 2 posti in ciascuna CA per pronte accoglienze ed accoglienze programmate, per i quali l'Azienda corrisponderà una retta sanitaria pari al valore aggiornato dell'impegnativa di residenzialità, per 365 giorni l'anno, come descritto nel testo dell'appendice integrativa (All. 2.a) agli accordi;

Per quanto sopra il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale propone pertanto:

- di procedere alla stipula degli accordi contrattuali, secondo lo schema approvato dalla Giunta

Regionale con deliberazione n. 1438/2017, con gli enti gestori delle Comunità Alloggio per persone con disabilità, descritte nell'allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per il periodo di tre anni, dal 01/07/2025 e fino al 30/06/2028, salvo eventuali modifiche normative regionali, nelle more dei procedimenti di accreditamento;

- di dare atto che sono in corso le verifiche di Azienda Zero per i provvedimenti di rinnovo degli accreditamenti di alcune strutture, come comunicato per le vie brevi dall'ufficio adempimenti L.22/2002;
- di approvare, come descritti in premessa, in allegato alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali:
  - . gli schemi di accordo contrattuale (redatti ai sensi della DGR n. 1438/2017) (All. 2);
  - . le appendici specifiche delle CA del Distretto 2 "Lisa" e "Abilè" (All. 2.a);
  - . le appendici delle CA del Distretto 1 (All. 2.b) e l'addendum alla Comunità Alloggio "Conca d'Oro" (All. 2.c);
- di dare atto che le impegnative sanitarie, le quali costituiscono presupposto necessario per l'inserimento degli utenti in CA, vengono rilasciate in sede di Unità di Valutazione Multidimensionali Distrettuali (U.V.M.D.), sulla base di una valutazione, attraverso la scheda regionale SVaMDi, che tiene conto del livello di gravità e del bisogno assistenziale degli assistiti;
- di stabilire che, nell'ambito della programmazione locale, i Direttori UUOCC Disabilità e Non Autosufficienza Distretto 1 e 2, autorizzano gli inserimenti nelle suddette strutture in ragione della tipologia dell'utenza e del percorso riabilitativo individualizzato, garantendo il rispetto dei limiti dei posti programmati e del limite di spesa annualmente definito dall'Azienda nel rispetto delle indicazioni regionali;
- di individuare i Direttori UUOCC Disabilità e Non Autosufficienza Distretto 1 dr Fabio Lorico, Distretto 2 dr.ssa Silvia Santacaterina quali referenti aziendali per la corretta esecuzione dell'accordo di che trattasi;

#### IL DIRETTORE GENERALE

Ritenuto di aderire alla proposta formulata dal Responsabile competente;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza

#### DELIBERA

1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di procedere alla stipula degli accordi contrattuali, secondo lo schema approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1438/2017, con gli enti gestori delle Comunità Alloggio per persone con disabilità, descritte nell'allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per il periodo di tre anni, dal 01/07/2025 e fino al 30/06/2028, salvo eventuali modifiche normative regionali, nelle more dei procedimenti di accreditamento;
3. di dare atto che sono in corso le verifiche di Azienda Zero per i provvedimenti di rinnovo degli

accreditamenti di alcune strutture, come comunicato per le vie brevi dall'ufficio adempimenti L.22/2002;

4. di approvare, come descritti in premessa, in allegato alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali:
  - . gli schemi di accordo contrattuale (redatti ai sensi della DGR n. 1438/2017) (All. 2);
  - . le appendici specifiche delle CA del Distretto 2 "Lisa" e "Abilè" (All. 2.a);
  - . le appendici delle CA del Distretto 1 (All. 2.b) e l'addendum alla Comunità Alloggio "Conca d'Oro" (All. 2.c);
5. di dare atto che le impegnative sanitarie, le quali costituiscono presupposto necessario per l'inserimento degli utenti in CA, vengono rilasciate in sede di Unità di Valutazione Multidimensionali Distrettuali (U.V.M.D.), sulla base di una valutazione, attraverso la scheda regionale SVaMDi, che tiene conto del livello di gravità e del bisogno assistenziale degli assistiti;
6. di stabilire che, nell'ambito della programmazione locale, i Direttori UUOCC Disabilità e Non Autosufficienza Distretto 1 e 2, autorizzano gli inserimenti nelle suddette strutture in ragione della tipologia dell'utenza e del percorso riabilitativo individualizzato, garantendo il rispetto dei limiti dei posti programmati e del limite di spesa annualmente definito dall'Azienda nel rispetto delle indicazioni regionali;
7. di individuare i Direttori UUOCC Disabilità e Non Autosufficienza Distretto 1 dr Fabio Lorico, Distretto 2 dr.ssa Silvia Santacaterina quali referenti aziendali per la corretta esecuzione dell'accordo di che trattasi;
8. di dare atto che la spesa complessiva è pari a € 5.674.147,83 e trova copertura come segue:

| Anno | Conto     | Prog. di spesa | Descrizione                                           | Impegno        |
|------|-----------|----------------|-------------------------------------------------------|----------------|
| 2025 | BA1180B00 | 11             | DISABILI - RESIDENZIALE<br>COMUNITA' ALLOGGIO (B) DA  | 583.139,94 €   |
| 2025 | BA1180B00 | 259            | FNA - SOLLIEVO E TEMPORANEITA'<br>(EE) - DISABILI ERO | 94.248,83 €    |
| 2025 | BA1180B00 | 703            | SOTH - COMUNITA' ALLOGGIO DA<br>PRIVATO INTRA REGIONE | 181.759,22 €   |
| 2025 | BA1180C00 | 296            | CENTRI DIURNI DISABILI DA<br>PRIVATO                  | 151.549,60 €   |
| 2026 | BA1180B00 | 11             | DISABILI - RESIDENZIALE<br>COMUNITA' ALLOGGIO (B) DA  | 1.165.878,92 € |
| 2026 | BA1180B00 | 259            | FNA - SOLLIEVO E TEMPORANEITA'<br>(EE) - DISABILI ERO | 187.119,19 €   |
| 2026 | BA1180B00 | 703            | SOTH - COMUNITA' ALLOGGIO DA<br>PRIVATO INTRA REGIONE | 358.935,44 €   |
| 2026 | BA1180C00 | 296            | CENTRI DIURNI DISABILI DA<br>PRIVATO                  | 155.590,10 €   |
| 2027 | BA1180B00 | 11             | DISABILI - RESIDENZIALE<br>COMUNITA' ALLOGGIO (B) DA  | 1.165.878,92 € |
| 2027 | BA1180B00 | 259            | FNA - SOLLIEVO E TEMPORANEITA'<br>(EE) - DISABILI ERO | 187.119,19 €   |
| 2027 | BA1180B00 | 703            | SOTH - COMUNITA' ALLOGGIO DA<br>PRIVATO INTRA REGIONE | 358.935,44 €   |
| 2027 | BA1180C00 | 296            | CENTRI DIURNI DISABILI DA<br>PRIVATO                  | 155.590,10 €   |
| 2028 | BA1180B00 | 11             | DISABILI - RESIDENZIALE<br>COMUNITA' ALLOGGIO (B) DA  | 580.036,02 €   |

|      |           |     |                                                    |              |
|------|-----------|-----|----------------------------------------------------|--------------|
| 2028 | BA1180B00 | 259 | FNA - SOLLIEVO E TEMPORANEITA' (EE) - DISABILI ERO | 92.870,36 €  |
| 2028 | BA1180B00 | 703 | SOTH - COMUNITA' ALLOGGIO DA PRIVATO INTRA REGIONE | 177.833,23 € |
| 2028 | BA1180C00 | 296 | CENTRI DIURNI DISABILI DA PRIVATO                  | 77.663,33    |

9. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

TABELLA RIEPILOGATIVA - COMUNITA' ALLOGGIO PERSONE CON DISABILITA'

| Struttura                          | Comune             | Indirizzo               | Ente gestore                                          | Posti autorizzati | Estremi atto di autorizzazione | Posti accreditati | Estremi atto di accreditamento | Scadenza accordi |
|------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|
| COMUNITA' ALLOGGIO "ABILE"         | SCHIO              | VIA FORNACI 83          | Cooperativa Comunita' Servizi                         | 20                | DDR 43 del 26/01/2024          | 20                | DGR 606 del 11/05/2021         | 30/06/2025       |
| COMUNITA' ALLOGGIO "LISA"          | VILLAVERLA         | VIA A. DE GASPERI 8     | Verlata Societa' Cooperativa Sociale A R.L.           | 10                | DDR 522 del 19/11/2024         | 10                | DGR 386 del 09/04/2024         | 30/06/2025       |
| COMUNITA' ALLOGGIO "CONCA D'ORO"   | Bassano del Grappa | Via Rivoltella Bassa, 4 | Soc.Cooperativa Sociale Fattoria Conca D'oro a r.l.   | 10                | N. 227 DEL 23/07/2021          | 10                | N. 606 DEL 11/05/2021          | 30/06/2025       |
| COMUNITA' ALLOGGIO "ANFFAS"        | Bassano del Grappa | Via Campo Marzio, 16    | Soc.Coop. Soc. ANFFAS Servizi                         | 8                 | N. 242 DEL 12/10/2020          | 8                 | N. 606 DEL 11/05/2021          | 30/06/2025       |
| COMUNITA' ALLOGGIO "NICO FRIGO"    | Roana              | Via Brunialti, 37       | Mea Società Cooperativa Sociale                       | 10                | N.77 DEL 24/02/2022            | 10                | N. 439 DEL 19/04/2022          | 30/06/2025       |
| COMUNITA' ALLOGGIO "CASA DEI PINI" | Conco              | Via Bete, 11            | Soc.Coop. Soc. di Solidarietà La Madonnina s.c.a r.l. | 10                | N. 329 DEL 30/11/2022          | 10                | N. 606 DEL 11/05/2021          | 30/06/2025       |

IL PRESENTE DOCUMENTO E' FIRMATO DIGITALMENTE SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE

**ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI  
GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA  
E L'ENTE GESTORE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SOCIO  
SANITARIA AREA DISABILITA' COMUNITA' ALLOGGIO**

tra

l'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria 7 Pedemontana (di seguito Azienda ULSS)  
con sede legale a Bassano del Grappa (VI) via dei Lotti, n. 40, p.iva/c.f.  
00913430245, nella persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro-  
tempore, dott. Carlo Bramezza domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda  
ULSS;

e

il Soggetto privato accreditato istituzionalmente ..... (di seguito  
Soggetto accreditato) con sede legale ....., via .....,  
C.F. e P.I. ...., nella persona del legale rappresentante pro-tempore  
....., il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste  
dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non essere stato condannato con  
provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione  
della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che  
comportano l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione

Premesso che:

– la Regione del Veneto con LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i criteri per  
l'autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie,  
socio-sanitarie e sociali, nonché per l'accreditamento e la vigilanza delle stesse, siano  
esse gestite da soggetti aventi natura giuridica pubblica che di diritto privato;

- l’articolo 15, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce e precisa che *“l’autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell’offerta in attuazione della programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale”*;
- l’articolo 15, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *“l’accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell’ambito degli interventi di cui alla legge n. 328 del 2000”*;
- l’articolo 17, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *“l’accreditamento istituzionale per l’erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all’articolo 8 quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992, nell’ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente”*;
- l’articolo 17, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *“l’accreditamento istituzionale per l’erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente”*;
- l’articolo 17, comma 3 della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 stabilisce che il Direttore generale dell’Azienda ULSS territorialmente competente provvede alla stipula degli

accordi contrattuali, di cui all'articolo 8-*quinqüies* del D.lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i., con i Soggetti Accreditati Istituzionalmente, sulla base della disciplina definita dalla Giunta regionale *“mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli”*;

– la Giunta regionale con deliberazione n. 1438 del 5.9.2017, attuativa di quanto previsto dall'articolo 17 della LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i contenuti del presente accordo contrattuale al fine di assicurare una omogenea e uniforme applicazione della norma richiamata;

– il Direttore Generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente, tenuto conto del fabbisogno e delle risorse disponibili stabilite dalla programmazione regionale nel vincolo della sostenibilità economico finanziaria dell'intero sistema di offerta del SSR, ha formulato la programmazione aziendale locale delle risorse secondo criteri che assicurano l'appropriatezza nella presa in carico dei cittadini rispetto ai livelli assistenziali domiciliare, semiresidenziale e residenziale;

– le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali da erogare per conto del SSR a favore dei cittadini residenti nella regione Veneto sono definite dalla Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale di riferimento territoriale, mediante progetti personalizzati previsti dalla normativa vigente e l'inserimento in apposite graduatorie laddove previste, sulla base di criteri di appropriatezza e di priorità di accesso rispetto alla gravità dei casi, al supporto familiare e al reddito disponibile;

– l'erogazione delle prestazioni avviene a seguito dell'attribuzione al cittadino di una apposita impegnativa laddove prevista, e, comunque, nel limite delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse

sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nei termini di cui ai punti precedenti;

– è fatta salva la libertà di scelta del cittadino rispetto al soggetto accreditato, che abbia stipulato un accordo contrattuale con l'Azienda ULSS di riferimento territoriale, a cui rivolgersi per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali;

– la tariffa, comprensiva della quota sanitaria a carico dell'Azienda ULSS e della quota sociale a carico del cittadino (compartecipazione)/Ente Locale ove prevista, applicabile alle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale è stabilita dalla normativa regionale in materia;

– il Soggetto accreditato è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio per l'Unità di Offerta (U. di O.) Comunità Alloggio per persone con disabilità per la capacità ricettiva di n. .... posti, sito a ..... in via ....., in virtù del provvedimento giusto Decreto del Commissario Azienda Zero n. .... e dell'accreditamento istituzionale in virtù della deliberazione della Giunta regionale n. .... del ....., per l'erogazione delle specifiche prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali secondo gli standard previsti dalle disposizioni regionali in materia;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Articolo 1 - Oggetto**

Nell'Unità di Offerta accreditata vengono erogate le prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali, rientranti nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali, nel rispetto delle funzioni ed attività previste dalle disposizioni regionali per questa specifica tipologia di Unità di Offerta e nel tetto di spesa a carico delle risorse sanitarie determinato dalla

programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario dell'intero sistema di offerta del SSR.

## **Articolo 2 - Obblighi del Soggetto accreditato**

Il Soggetto accreditato:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività, compreso il regolare inquadramento contrattuale, del proprio personale dipendente e di quello dipendente da soggetti terzi cui sia affidata l'esecuzione di servizi, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali rappresentative a livello nazionale;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività oggetto del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza;
- garantisce l'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- garantisce l'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
  - tariffe e/o quote di rilievo sanitario secondo i provvedimenti specifici della Giunta regionale;
  - verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario e sociosanitario;

- incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché dei titolari di una partecipazione nel Soggetto accreditato;
- compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
- mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
- tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
- sistema informativo sanitario e sociosanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda ULSS, della Regione del Veneto e del Ministero competente.

### **Articolo 3 - Obblighi dell'Azienda ULSS**

L'Azienda ULSS garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.

L'Azienda ULSS comunica tempestivamente al Soggetto accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo contrattuale ai fini della modifica del medesimo, nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dallo stesso Soggetto accreditato.

### **Articolo 4 – Remunerazione e pagamento delle prestazioni**

L'Azienda ULSS remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo e, per le prestazioni a carico in tutto o in quota parte delle risorse sanitarie, esclusivamente nei limiti del tetto di spesa a carico delle medesime risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie

stabilite dalla programmazione regionale, secondo le regole tariffarie vigenti al momento dell'esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge.

L'Azienda ULSS effettua il pagamento delle competenze spettanti in forza del presente accordo contrattuale al Soggetto accreditato entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta. La fattura è emessa non prima della fine del mese di effettuazione delle prestazioni. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

#### **Articolo 5 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento**

Il Soggetto accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standard previsti dalla L.R. n. 22 del 2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa e ad attuare iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

#### **Articolo 6 - Durata dell'accordo contrattuale**

Il presente accordo contrattuale decorre dal 01/07/2025 al 30/06/2028, salvo eventuali modifiche normative regionali e, comunque, non oltre la validità del provvedimento di accreditamento istituzionale.

Non è ammessa la proroga automatica. Il presente accordo si rescinde automaticamente in caso di revoca dell'Accreditamento Istituzionale o di mancato rinnovo. In caso di cessazione dell'attività su iniziativa del Soggetto accreditato, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'Azienda ULSS con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo, comunque, la continuità delle prestazioni per tale periodo.

#### **Articolo 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale**

Il Soggetto accreditato accetta che:

- l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda ULSS, espresso anche a seguito dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità di cui alla DGR 6/11/2012, n. 2201; la cessione dell'accordo contrattuale a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell'Azienda ULSS, il Soggetto subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare) ed oggettive (ad es. spostamento della sede operativa), deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all'Azienda ULSS competente territorialmente, secondo quanto previsto dalla DGR 6/11/2012, n. 2201.

Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo al Soggetto accreditato previamente accertato dall'Azienda ULSS;
- accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- accertamento - ove applicabile - di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per il Soggetto accreditato e ai relativi titolari di partecipazioni.

Nei casi di risoluzione di diritto viene disposta la revoca dell'accreditamento.

L'Azienda ULSS si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente

accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. L'Azienda ULSS si riserva, inoltre, di disporre analogha sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

#### **Articolo 8 - Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali**

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

#### **Articolo 9 - Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale**

Eventuali modifiche al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione del Veneto.

Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria e sociosanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.

#### **Articolo 10 - Controversie**

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del foro competente.

#### **Articolo 11 - Registrazione**

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

#### **Articolo 12 - Norma di rinvio**

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS 7 Pedemontana

*Il Direttore Generale*

*Dott. Carlo Bramezza*

Per il gestore della struttura

*Il Legale Rappresentante*

.....

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ, si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli artt. 1 - Oggetto, 2 - Obblighi del Soggetto accreditato, 7 – Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale, 10 - Controversie.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS 7 Pedemontana

*Il Direttore Generale*

*Dott. Carlo Bramezza*

Per il gestore della struttura

*Il Legale Rappresentante*

.....

IL PRESENTE DOCUMENTO E' FIRMATO DIGITALMENTE SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE

IL PRESENTE DOCUMENTO E' FIRMATO DIGITALMENTE SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE

APPENDICE INTEGRATIVA ALL'ACCORDO CONTRATTUALE

STIPULATO AI SENSI DELLA DGR N.1438/2017

Visto l'accordo sottoscritto tra l'Ente Gestore \_\_\_\_\_  
e l'Azienda Ulss 7 Pedemontana in relazione a quanto disposto dalla DGR  
n.1438/2017 si determina che:

**Articolo 1 bis- Oggetto**

Nell'ambito dei 10 posti sono attivati n.2 posti di pronta accoglienza e accoglienza programmata.

**Articolo 2 bis- Obblighi del Soggetto accreditato**

Il Soggetto accreditato invia all'U.O. Disabilità:

- una relazione annuale sui progetti ed attività realizzati;
- un report annuale riportante gli esiti del sistema di rilevazione qualità applicato;

**Articolo 4 bis- Remunerazione e pagamento delle prestazioni**

- Posti di pronta accoglienza

Per i posti di pronta accoglienza di cui all'art. 1 bis, l'Azienda ULSS si impegna a corrispondere la retta sanitaria aggiornata pari al valore aggiornato dell'impegnativa di residenzialità per posto, per 365 giorni l'anno.

- Quota sociale

In applicazione di quanto stabilito nel Piano di Zona del Distretto 2 Alto Vicentino 2023-2025 nei limiti e con le modalità previste dal medesimo, l'Azienda Ulss corrisponde la quota sociale afferente al Fondo Solidarizzato.

La quota sociale totale, applicata dal soggetto accreditato è definita in euro 99,14 più IVA se dovuta per il livello Alto e Medio, 77,61 più IVA se dovuta per il livello Basso salvo modifiche che dovranno essere approvate in sede di Comitato dei

Sindaci.

La quota sociale afferente al Fondo Solidarizzato corrisponde alla differenza tra la quota sociale massima e l'importo a carico dell'assistito. La quota, per gli utenti in carico, sarà comunicata dall'Azienda Ulss entro il 31 gennaio di ogni anno.

#### **Articolo 9 bis- Integrazioni dell'accordo contrattuale**

La retta sociale/alberghiera, a carico dell'utente e/o Ente Locale, è determinata dalla struttura e ratificata in sede di UVMD.

L' impegnativa sanitaria, in caso di assenza programmata dell'ospite, sarà decurtata del 25% dal 1° giorno di assenza, salvo che, in accordo con l'ente gestore, il posto non venga occupato da un altro inserimento temporaneo.

Le variazioni del grado di non autosufficienza e di gravità dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate alla U.O. Disabilità dell'Azienda Ulss e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale.

L'Ulss, attraverso la competente Unità Valutativa, s'impegna a verificare e valutare la portata dell'evento, entro un termine di 30 giorni, ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura entro i termini previsti dalla normativa regionale. In ogni caso al verificarsi dell'evento il gestore deve provvedere all'aggiornamento del PEI.

Al verificarsi dei seguenti eventi: ricovero in strutture sanitarie pubbliche o private superiori a 3 giorni o dimissioni, la Struttura dovrà darne immediata comunicazione alla U.O. Disabilità dell'Azienda ULSS laddove queste non siano state preventivamente concordate con la stessa in sede di UVMD. Per quanto attiene ai periodi di assenza dell'ospite per rientri a domicilio e/o di vacanza, questi dovranno

essere evidenziati nel rendiconto delle presenze mensilmente inviato agli uffici competenti per la prevista liquidazione.

Dovranno inoltre essere preventivamente comunicati all'U.O. Disabilità dell'Azienda ULSS eventuali previsioni di ingressi di utenti provenienti da altre ULSS.

Agli utenti che necessitino di visite o esami diagnostici da svolgersi all'esterno della struttura o di ricovero in strutture sanitarie, deve essere garantito il trasporto e l'accompagnamento, a carico della struttura fatta esclusione per i trasporti previsti dalle vigenti disposizioni a carico del SSR.

Il personale dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana – U.O. Disabilità, munito del documento di riconoscimento, può accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal responsabile della struttura, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. La visita ed eventuali osservazioni saranno oggetto di apposito verbale da sottoscrivere seduta stante. Dovrà altresì essere garantita un'adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento della struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari.

Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dalla Carta dei Servizi i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di privacy.

Il personale dell'Azienda ULSS U.O. Disabilità potrà altresì, accedere alla documentazione e, qualora necessario, acquisirne copia, riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.

IL PRESENTE DOCUMENTO E' FIRMATO DIGITALMENTE SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE

L'attività di vigilanza può essere svolta anche dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

**Letto, confermato e sottoscritto**

Per l'Azienda ULSS 7 Pedemontana

Il Direttore Generale

*Dott. Carlo Bramezza*

Per il gestore della struttura

*Il Legale Rappresentante*

.....

IL PRESENTE DOCUMENTO E' FIRMATO DIGITALMENTE SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE

APPENDICE INTEGRATIVA ALL'ACCORDO CONTRATTUALE

STIPULATO AI SENSI DELLA DGR N.1438/2017

Visto l'accordo sottoscritto tra l'Ente Gestore \_\_\_\_\_  
e l'Azienda Ulss 7 Pedemontana in relazione a quanto disposto dalla DGR  
n.1438/2017 si determina che:

**Articolo 1 bis**

Nell'unità di offerta accreditata viene data prosecuzione al progetto denominato  
".....", salvo diverse disposizioni regionali, le cui caratteristiche  
tecniche sono descritte in allegato al presente accordo contrattuale;

**Articolo 2 bis- Obblighi del Soggetto accreditato**

Il Soggetto accreditato invia all'U.O. Disabilità:

- una relazione annuale sui progetti ed attività realizzati;
- un report annuale riportante gli esiti del sistema di rilevazione qualità applicato;
- per il progetto di alternativa al centro diurno, si chiede anche l'invio del  
calendario di apertura entro il mese di dicembre di ogni anno per l'anno  
successivo.

**Articolo 9 bis- Integrazioni dell'accordo contrattuale**

La retta sociale/alberghiera, a carico dell'utente e/o Ente Locale, è determinata dalla  
struttura e ratificata in sede di UVMD.

L' impegnativa sanitaria, in caso di assenza programmata dell'ospite, sarà decurtata  
del 25% dal 1° giorno di assenza, salvo che, in accordo con l'ente gestore, il posto  
non venga occupato da un altro inserimento temporaneo.

Le variazioni del grado di non autosufficienza e di gravità dell'utente assistito  
devono essere tempestivamente comunicate alla U.O. Disabilità dell'Azienda Ulss e

l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale.

L'Ulss, attraverso la competente Unità Valutativa, s'impegna a verificare e valutare la portata dell'evento, entro un termine di 30 giorni, ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura entro i termini previsti dalla normativa regionale. In ogni caso al verificarsi dell'evento il gestore deve provvedere all'aggiornamento del PEI.

Al verificarsi dei seguenti eventi: ricovero in strutture sanitarie pubbliche o private superiori a 3 giorni o dimissioni, la Struttura dovrà darne immediata comunicazione alla U.O. Disabilità dell'Azienda ULSS laddove queste non siano state preventivamente concordate con la stessa in sede di UVMD. Per quanto attiene ai periodi di assenza dell'ospite per rientri a domicilio e/o di vacanza, questi dovranno essere evidenziati nel rendiconto delle presenze mensilmente inviato agli uffici competenti per la prevista liquidazione.

Dovranno inoltre essere preventivamente comunicati all'U.O. Disabilità dell'Azienda ULSS eventuali previsioni di ingressi di utenti provenienti da altre ULSS.

Agli utenti che necessitino di visite o esami diagnostici da svolgersi all'esterno della struttura o di ricovero in strutture sanitarie, deve essere garantito il trasporto e l'accompagnamento, a carico della struttura fatta esclusione per i trasporti previsti dalle vigenti disposizioni a carico del SSR.

Il personale dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana – U.O. Disabilità, munito del documento di riconoscimento, può accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal responsabile della struttura, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare.

La visita ed eventuali osservazioni saranno oggetto di apposito verbale da sottoscrivere seduta stante. Dovrà altresì essere garantita un'adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento della struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari.

Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dalla Carta dei Servizi i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di privacy.

Il personale dell'Azienda ULSS U.O. Disabilità potrà altresì, accedere alla documentazione e, qualora necessario, acquisirne copia, riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.

L'attività di vigilanza può essere svolta anche dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

**Letto, confermato e sottoscritto**

Per l'Azienda ULSS 7 Pedemontana

Il Direttore Generale

*Dott. Carlo Bramezza*

Per il gestore della struttura

*Il Legale Rappresentante*

.....

IL PRESENTE DOCUMENTO E' FIRMATO DIGITALMENTE SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE

Esente dall'imposta di bollo ai sensi l'art. 82 del D. Lgs 117 del 3 luglio 2017

## **ADDENDUM**

### **ALL'ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA E LA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE FATTORIA CONCA D'ORO A R.L. DI BASSANO DEL GRAPPA GESTORE DI UNA COMUNITA' ALLOGGIO PER PERSONE CON DISABILITA' SUL TERRITORIO.**

tra

l'Azienda ULSS 7 Pedemontana (di seguito Azienda ULSS) con sede legale a 36061 Bassano del Grappa (VI) via dei Lotti, n. 40, p.iva/c.f. 00913430245, nella persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro-tempore, dott. Carlo Bramezza, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda ULSS;

e

il Soggetto privato accreditato istituzionalmente Società Cooperativa Sociale Fattoria Conca d'Oro a r.l. (di seguito Soggetto accreditato) con sede legale nel Comune di Bassano, via Rivoltella Bassa, 20, C.F. e P.I 03694360243, nella persona del legale rappresentante pro-tempore dott. Fabio Comunello, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Premesso che:

- con deliberazione del Direttore Generale n. del      l'Azienda ULSS ha stabilito:
  - di confermare, fino a diverse disposizioni regionali, la prosecuzione della progettualità in corso con la Comunità Alloggio "Conca d'Oro", per la

realizzazione di uno specifico progetto “Bio Fattoria Sociale Conca d’Oro”, nell’ambito degli interventi alternativi dei centri diurni (ex DGR n. 739/2015);

- di includere la progettualità di cui sopra nell’accordo contrattuale in essere con il soggetto gestore del progetto fino alla naturale scadenza dell’accordo contrattuale come consentito all’art. 9 dello stesso;

Tutto ciò premesso e riscontrato regolare fra le parti, si conviene e si stipula di integrare l’accordo contrattuale per la gestione della Comunità Alloggio per persone con disabilità Conca d’Oro con il seguente articolo:

**Art. 1 bis – Progetto sperimentale interventi alternativi ai centri diurni**

Nell’Unità di offerta accreditata viene data prosecuzione al progetto sperimentale ex DGR 739/2015 con valutazione di idoneità approvata dalla Regione con DDR 332/2015, relativo agli interventi diurni innovativi a carattere educativo, riabilitativo e assistenziale a sostegno della domiciliarità e dell’inclusione sociale, le cui caratteristiche tecniche sono descritte in allegato al presente accordo contrattuale”;

Le giornate di apertura del progetto nell’anno sono analoghe a quelle previste dalla DGR 740/15 per i centri diurni per persone con disabilità, pari a 227 gg/anno.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l’Azienda ULSS 7 Pedemontana

*Il Direttore Generale  
Dott. Carlo Bramezza*

Per la Soc. Coop. Soc. Fattoria Conca  
d’Oro a r.l.

*Il Legale Rappresentante  
Dott. Fabio Comunello*

Allegato

**DOCUMENTO TECNICO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO**  
**CONTRATTUALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI**  
**ALTERNATIVI AI CENTRI DIURNI**  
**- PROGETTO SPERIMENTALE "BIO FATTORIA CONCA D'ORO"**  
**(DGRV N. 739/2015) -**

Premesso che

- con L.R. 28/06/2013 n. 14 La Regione del Veneto promuove l'agricoltura sociale quale aspetto della multifunzionalità delle attività agricole, per ampliare e consolidare la gamma delle opportunità di occupazione e di reddito nonché quale risorsa per l'integrazione in ambito agricolo di pratiche rivolte all'offerta di servizi finalizzati all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale di soggetti svantaggiati, all'abilitazione e riabilitazione di persone con disabilità, alla realizzazione di attività educative, assistenziali e formative di supporto alle famiglie e alle istituzioni;
- il settore agricolo offre una serie diversificata di attività nelle quali la persona disabile può trovare una buona collocazione, un ambiente protetto, accogliente e gradevole anche per i soggetti con minori autonomie. Questi interventi si realizzano all'interno del ciclo produttivo della fattoria, valorizzando le capacità di ciascuno, grazie al supporto e al controllo di personale dedicato. La Fattoria Sociale infatti si può caratterizzare come ambiente in grado di offrire una efficace risposta alternativa ai tradizionali sistemi di assistenza sociale consentendo molteplici risultati quali: l'inclusione sociale di persone con disabilità, percorsi di abilitazione e riabilitazione, la realizzazione di attività educative, assistenziali e formative nonché un valido supporto alle famiglie;
- in attuazione della DGRV n. 739/2015 la soc. coop. soc. Fattoria Conca d'Oro" a r.l. – via Rivoltella Bassa, 20 – Bassano del Grappa, gestore della Comunità Alloggio Conca d'Oro, alla luce delle disposizioni di cui alla L.R. n.14 del 2013, gestisce
- il Progetto sperimentale "Bio Fattoria Conca d'Oro", valutato idoneo dalla Regione con DDR n. 332 del 31.12.2015, che prevede la creazione di un contesto occupazionale innovativo rivolto a persone con disabilità che hanno terminato l'obbligo scolastico (età 16-64), con il quale intende promuovere azioni di abilitazione e riabilitazione in un luogo aperto alla collettività;

Ai sensi dell'art. 9 dell'accordo contrattuale in essere per la gestione della Comunità Alloggio Conca d'Oro per persone con disabilità le parti, in attesa della definizione regionale dei criteri di autorizzazione e accreditamento delle attività alternative ai sensi della L.R. 22/2002 come stabilito dalla citata DGR 739/2015, concordano quanto segue

**Art. 1 – Oggetto** - La soc. coop. soc. Fattoria Conca d'Oro” a r.l. assicura per la durata dell'accordo contrattuale la prosecuzione del Progetto “Bio Fattoria Sociale Conca d'Oro” quale intervento alternativo ai Centri Diurni per persone con disabilità, con fini di inclusione sociale, educazione e abilitazione, nonché supporto alle famiglie;

**Art. 2 – Obiettivi generali del progetto:**

- Creazione di un contesto innovativo (Fattoria Sociale) per i servizi a persone con disabilità che hanno terminato l'obbligo scolastico (in particolar modo sulla fascia d'età 16-64) secondo i dettami dalla Legge Regionale n.14 del 23 giugno 2013 e della recente legge sull'agricoltura sociale approvata dalla Camera dei deputati il 15 luglio 2014;
- Promuovere azioni di abilitazione e riabilitazione per persone con disabilità;
- Creare un luogo “aperto” alla collettività, con l'obiettivo di promuovere l'integrazione sociale degli utenti coinvolti e minimizzare lo stigma della persona con disabilità.

**Art. 3 – Caratteristiche delle azioni** - L'inserimento nella progettualità persegue finalità di integrazione sociale, di sviluppo e mantenimento psicofisico del soggetto con disabilità, secondo le modalità definite nel progetto individuale.

L'accoglienza coinvolge un numero di persone con disabilità definito annualmente dal Responsabile UOS Disabilità, riconosciute prive di capacità lavorativa ex L. n. 68/99, o con sussistenza di potenziali capacità lavorative (art. 5 c.4 DPCM 13/01/2000), da valutare attraverso attività di integrazione sociale. L'attività delle persone con disabilità è realizzata con la costante presenza di un operatore socio-sanitario (OSS) o con personale con qualifica nell'area psicologica, riabilitativa ed educativa, ogni 5/8 persone con disabilità, secondo il livello di autonomia delle persone con disabilità stabilito in base alla valutazione ICF – con scheda Svamdi.

L'attività è relativa all'inclusione sociale di persone con disabilità, a percorsi di abilitazione e riabilitazione, alla realizzazione di attività educative, assistenziali e formative secondo quanto previsto nel progetto riabilitativo.

L'attività deve ricomprendere anche momenti animativi e ricreativi, programmati nella settimana.

Il programma delle attività ed i tempi di presenza nella Fattoria Sociale vengono definiti in accordo la UOS Disabilità.

**Art. 4 - Impegni della Soc. Coop. Soc. Fattoria Conca d'Oro a r.l.** - Per la realizzazione del progetto si impegna con oneri a proprio carico a mettere a disposizione gli spazi funzionali ed attrezzature idonee allo svolgimento dell'attività programmata, ivi compreso:

- zona pranzo;
- spogliatoio e servizi igienici;
- locali polifunzionali per le attività degli ospiti (animazione, bricolage, ...);
- una zona riposo.

La Soc. coop. Soc. fornirà alle persone con disabilità

- il pranzo

- adeguata copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione e per responsabilità civile verso terzi;
- la presenza costante di un operatore durante l'attività;
- il coordinamento e la supervisione dell'attività.

Durante le attività, gli operatori della Soc. coop. Soc. sono tenuti a:

- svolgere le attività previste nel progetto della Fattoria Sociale, nel programma individuale, attraverso una formale organizzazione del servizio (attività, orari , personale..)
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene informazioni o conoscenze acquisite durante l'attività.

L'accompagnamento degli ospiti presso la struttura sarà effettuato dai familiari degli ospiti.

**Art. 5 - Impegni dell'Azienda U.L.S.S. :**

- individua annualmente le persone con disabilità in sede di UVMD, per la collocazione nell'effettiva programmazione dei servizi della Fattoria Sociale, nel limite delle risorse disponibili
- verifica sulla programmazione e realizzazione di interventi di abilitazione e riabilitazione occupazionale in ambito della Fattoria Sociale
- verifica out come dei processi abilitativi individuali
- riconosce alla Fattoria Sociale, la retta giornaliera per utente, per giornate di presenza effettiva, di € 30,00
- le assenze temporanee comportano una rimodulazione della retta secondo le percentuali stabilite dalla DGR 740/2015.